

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**.

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4260)	1599
PRESIDENTE	1599, 1600, 1601
MAGRI, <i>Relatore</i>	1599
PITZALIS	1600
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1600
VALITUTTI	1600

La seduta comincia alle 10,25.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E' approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4260).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servi-

zi relativi al personale assistente e tecnico delle Università », n. 4260.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 luglio 1967. Non avendo la I Commissione affari costituzionali e la VI Commissione, finanze, e tesoro ancora espresso il prescritto parere, e non essendo scaduti i termini prescritti per gli stessi, dovremo oggi limitare il nostro lavoro allo svolgimento della discussione generale.

Il Relatore, onorevole Magri, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGRI, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame è un provvedimento di ulteriore decentramento del servizio relativo al personale assistente e tecnico delle Università. Infatti un decentramento fu disposto con decreto del Presidente della Repubblica, conseguente ad una delega che, era, stata conferita al Governo nel 1953 e 1954, rispettivamente, con le leggi nn. 150 e 343.

Successivamente, tale decentramento fu esteso anche ai nuovi ruoli creati per il personale assistente e tecnico delle Università con la legge 3 novembre 1961, n. 1255. Con la citata legge vennero istituiti i ruoli dei tecnici laureati, dei tecnici coadiutori, nonché quello degli ingegneri e dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari.

Tutta la questione, del decentramento si era però arenata dinanzi al problema, in ve-

rità piuttosto grave, degli incarichi da conferire temporaneamente nel caso in cui rimasero vacanti alcuni posti di ruolo, o in quello in cui alcuni dei titolari dei posti stessi se ne dovessero giustificatamente allontanare. In questi casi, i precedenti provvedimenti prevedevano che l'incarico fosse conferito dal Ministero; l'esperienza ha però dimostrato che tale riserva poteva dar luogo ad inconvenienti non lievi; trattandosi, infatti, di tecnici la cui assenza non può prolungarsi senza danno ai servizi, il provveditore procede alla loro sostituzione con persone di sua fiducia, attendendo, in molti casi, per mesi a provvedere ad una formale assunzione. Perciò il Ministero ha ravvisato l'opportunità di decentrare anche questo potere, affidandolo ai Rettori, decentrando naturalmente il controllo alle Ragionerie regionali ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti.

Il disegno di legge consta di due articoli, il primo dei quali è piuttosto irto di riferimenti a leggi vigenti (come purtroppo sovente avviene nelle nostre leggi); tuttavia assai chiaro per chi sa leggere negli stessi. La norma citata stabilisce che sono devoluti alla competenza dei Rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli incarichi, nei confronti del personale universitario, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto stesso.

L'articolo 1 concerne gli assistenti, i tecnici laureati e non laureati, i coadiutori e via dicendo. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che il conferimento dei citati incarichi è subordinato alle leggi vigenti (la legge n. 349, concernente gli assistenti, la legge n. 465, concernente i tecnici e i subordinati, nonché la legge n. 1255, che prevede che dopo 11 anni di anzianità detti incaricati possono passare nei ruoli).

L'articolo 2 — come ho già detto nella parte introduttiva della relazione — prevede che le funzioni di controllo preventivo passino dalla Ragioneria centrale e dalla Corte dei conti alle Ragionerie regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti. Naturalmente resta ferma, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

Data la natura del provvedimento in esame, mi sembra ovvio che il relatore ne rac-

comandi l'approvazione, ricordando che esso è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Aderisco pienamente al disegno in discussione. Vorrei solo rivolgermi all'eccellente competenza in materia del Presidente per essere tranquillizzato su di un punto. Vorrei sapere in quale rapporto si pone questo disegno di legge, che mi sembra molto opportuno, con le altre norme già da noi approvate o in corso di approvazione, che riguardano le varie categorie del personale universitario; mi riferisco in particolare alla legge relativa all'aumento degli organici, che contiene anche norme di inquadramento, ed al disegno di legge che dovremo discutere tra pochi giorni in Assemblea.

PRESIDENTE. Mi sono meravigliato del fatto che ancora non fosse stata decentrata la nomina di questi tecnici da parte del Rettore. Probabilmente sussiste ancora il problema degli uscieri e dei bidelli che, forse per inavvertenza, è ancora all'esame del Ministero.

PITZALIS. Per queste categorie è già stato disposto il decentramento. Ho avuto, infatti, occasione di occuparmi di assunzioni temporanee di bidelli e di uscieri con o senza particolari qualifiche; essi vengono assunti per incarico con provvedimento del Rettore. Successivamente, dopo 41 anni di servizio, passano in ruolo senza alcun provvedimento particolare. Appare strano, quindi, che ciò non si verifichi anche per il personale tecnico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo al relatore per quanto riguarda il merito del disegno di legge, sottolineando l'urgenza che ha il Ministero della pubblica istruzione di sollevarsi da queste incombenze residue riguardanti gli assistenti tecnici.

Circa la preoccupazione espressa dall'onorevole Valitutti, vorrei osservare che non sussiste alcuna sovrapposizione tra queste norme e le altre che sono in fase di approvazione. Infatti nelle norme cui si è fatto riferimento, si provvede alla qualifica di ruoli o a creare nuovi tipi di *status* giuridici; nel nostro caso si tratta invece, di vedere chi definirà le assunzioni o la definizione dello *status*

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1967

di certo personale, quindi non esiste una sovrapposizione o un contrasto tra i due tipi di iniziative.

Anzi, direi proprio che l'aumento dei ruoli cui l'onorevole Valitutti si è riferito, porrà dei gravissimi problemi al Ministero della pubblica istruzione, che, con il suo organico praticamente invariato, dovrà occuparsi di una massa di personale in grande aumento. Si rileva perciò senz'altro opportuno trasferire gradualmente la responsabilità di questo personale alle sedi decentrate nelle Università.

PRESIDENTE. In attesa dell'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni investite, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO